

Codice DB1422

D.D. 4 novembre 2014, n. 3013

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Lavori di completamento delle opere di difesa idraulica del torrente Maira in Comune di Racconigi (CN)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

Vista l'istanza presentata in data 18/08/2014, con la quale il proponente arch. Claudia Chicca, in qualità di dirigente d'area per l'Area Piemonte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede in Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto preliminare "Lavori di completamento delle opere di difesa idraulica del torrente Maira in Comune di Racconigi (CN)", localizzato nel Comune di Racconigi (CN), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13 e inerente a nuova opera, ed ha contestualmente provveduto al deposito di copia dei relativi elaborati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo, 17 – Torino; considerato che il progetto, di importo pari a € 1000.000,00 (finanziato con O.P.C.M. 3683 del 13/06/2008 – Ordinanza commissariale n. 7/DA1400-1.2.6 del 15/09/20089), consiste nella realizzazione di rilevati arginali in sponda destra e sinistra del torrente Maira, a valle del ponte della SP 30, a completamento degli interventi già realizzati sul torrente Maira nel corso degli anni 2001-2005 dall'allora Magistrato per il Po a monte del ponte della suddetta SP 30, al fine di conseguire una protezione idraulica complessiva del territorio del comune di Racconigi.;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 10854/DB1002 del 28/08/2014, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Attività Produttive, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, Agricoltura;

preso atto che la documentazione progettuale presentata è stata pubblicata interamente sul sito web della Regione Piemonte, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

preso atto che il Settore Regionale Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate ha provveduto a pubblicare l'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati sul sito web della Regione Piemonte in data 04/09/2014;

preso atto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, con d.d. n. 2584 del 23/09/2014, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 14/10/2014 la riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno alla fase di valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della L.R. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998;

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, si evidenzia quanto segue:

- gli interventi in progetto sono finalizzati alla difesa dell'abitato di Racconigi da fenomeni di esondazione del torrente Maira;
- il tracciato arginale segue la linea B di progetto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), a parte leggeri scostamenti conseguenti alla realtà dei luoghi e che tengono conto dei confini di proprietà e della necessità di non creare aree intercluse;
- le opere in progetto non hanno alcuna interferenza con il SIC "Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira" (codice IT1130011) e non necessitano quindi di essere assoggettate al procedimento di valutazione di incidenza;
- gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica;
- le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche prescrizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, di seguito esplicitate:

1. Il progetto definitivo dovrà contenere le informazioni necessarie per porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI e relativo regolamento (Deliberazione n. 11/2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po 05/04/2006).

2. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere approfondito l'impatto dell'opera sul paesaggio, anche attraverso immagini di foto-inserimento e specificando gli interventi di mitigazione previsti al fine di ridurre l'impatto dell'opera sul paesaggio, presentando una relazione conforme ai dettami del D.Lgs 42/2004 e s.m.i..

3. La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Dovranno essere previsti in particolare adeguati interventi di ripristino vegetazionale della fascia arborea – arbustiva (saliceto ripariale) interferita dai lavori, con specie autoctone di pari valore naturalistico. Le opere a verde di recupero ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera e autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

4. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell'opera, il proponente dovrà verificare con la Coutenza canali di Racconigi e Carmagnola (c/o Agrigeo – Via San Francesco di Sales 56 – 10022 Carmagnola (TO) - tel. 011-9713874 – studio@agri-geo.it - referente: geom. Gay) le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze con la rete irrigua interferita dall'opera in progetto e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

5. Per quanto attiene i materiali da scavo necessari alla realizzazione delle opere in oggetto provenienti dalle "cave" collocate all'interno dei depositi alluvionali di pertinenza dell'alveo del Maira, si richiama quanto espressamente richiesto dal comma 3 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006: "sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni." Per il materiale proveniente da siti esterni si rammenta invece l'applicazione dell'art. 41 bis della L. 98/2013.

6. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale fare riferimento nella progettazione e nell'esecuzione di interventi in alveo o che interessino gli ambienti acquatici. Il testo coordinato della Disciplina è consultabile alla

pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf.

7. Qualora sia necessaria la realizzazione di opere temporanee (quali guadi) o sia prevista l'asportazione/vendita di materiale litoide presente in alveo, prima dell'inizio dei lavori stessi dovrà essere richiesto ed ottenuto il relativo atto concessorio al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Cuneo della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

8. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o alla copertura con teli di juta o altro materiale traspirante. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

9. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dalle opere in progetto, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla permanenza nel tempo del sistema arginale.

10. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

11. Per ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante le operazioni di disalveo, dovrà essere salvaguardato il libero deflusso delle acque mediante realizzazione di idonee opere (es. savanelle). Inoltre prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Cuneo Settore Tutela Flora e Fauna, Caccia e Pesca le eventuali operazioni di allontanamento della fauna ittica.

12. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari per intercettare eventuali rilasci accidentali nelle acque di sostanze inquinanti (es. combustibili e oli dalle macchine operatrici), che potrebbero causare danni per l'idrofauna, oltre che l'inquinamento del torrente Maira, evitando inoltre che essi possano pervenire nel reticolo irriguo e/o in falda.

13. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV, dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o recupero.
14. Al termine dei lavori dovranno essere curate le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra l'argine realizzato e l'intorno e quanto precedentemente realizzato, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale.
15. Al termine degli interventi i terreni agricoli eventualmente utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.
16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
17. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/2009;
vista la D.C.R. n. 129-35527 del 20/09/2011;
vista la determinazione n. 2584 del 23/09/2014 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

determina

di ritenere che il progetto preliminare "Lavori di completamento delle opere di difesa idraulica del torrente Maira in Comune di Racconigi (CN)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nel Comune di Racconigi (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:

1. Il progetto definitivo dovrà contenere le informazioni necessarie per porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI e relativo regolamento (Deliberazione n. 11/2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po 05/04/2006).
2. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere approfondito l'impatto dell'opera sul paesaggio, anche attraverso immagini di foto-inserimento e specificando gli interventi di mitigazione previsti al fine di ridurre l'impatto dell'opera sul paesaggio, presentando una relazione conforme ai dettami del D.Lgs 42/2004 e s.m.i..

3. La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Dovranno essere previsti in particolare adeguati interventi di ripristino vegetazionale della fascia arborea – arbustiva (saliceto ripariale) interferita dai lavori, con specie autoctone di pari valore naturalistico. Le opere a verde di recupero ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera e autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

4. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell'opera, il proponente dovrà verificare con la Coutenza canali di Racconigi e Carmagnola (c/o Agrigeo – Via San Francesco di Sales 56 – 10022 Carmagnola (TO) - tel. 011-9713874 – studio@agri-geo.it - referente: geom. Gay) le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze con la rete irrigua interferita dall'opera in progetto e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

5. Per quanto attiene i materiali da scavo necessari alla realizzazione delle opere in oggetto provenienti dalle "cave" collocate all'interno dei depositi alluvionali di pertinenza dell'alveo del Maira, si richiama quanto espressamente richiesto dal comma 3 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006: "sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni." Per il materiale proveniente da siti esterni si rammenta invece l'applicazione dell'art. 41 bis della L. 98/2013.

6. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale fare riferimento nella progettazione e nell'esecuzione di interventi in alveo o che interessino gli ambienti acquatici. Il testo coordinato della Disciplina è consultabile alla [pagina
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_la_vori_alveo.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_la_vori_alveo.pdf).

7. Qualora sia necessaria la realizzazione di opere temporanee (quali guadi) o sia prevista l'asportazione/vendita di materiale litoide presente in alveo, prima dell'inizio dei lavori stessi dovrà essere richiesto ed ottenuto il relativo atto concessorio al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Cuneo della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

8. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo

da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o alla copertura con teli di juta o altro materiale traspirante. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

9. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dalle opere in progetto, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla permanenza nel tempo del sistema arginale.

10. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

11. Per ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante le operazioni di disalveo, dovrà essere salvaguardato il libero deflusso delle acque mediante realizzazione di idonee opere (es. savanelle). Inoltre prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Cuneo Settore Tutela Flora e Fauna, Caccia e Pesca le eventuali operazioni di allontanamento della fauna ittica.

12. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari per intercettare eventuali rilasci accidentali nelle acque di sostanze inquinanti (es. combustibili e oli dalle macchine operatrici), che potrebbero causare danni per l'idrofauna, oltre che l'inquinamento del torrente Maira, evitando inoltre che essi possano pervenire nel reticolo irriguo e/o in falda.

13. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV, dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o recupero.

14. Al termine dei lavori dovranno essere curate le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra l'argine realizzato e l'intorno e quanto precedentemente realizzato, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale.

15. Al termine degli interventi i terreni agricoli eventualmente utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

17. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Salvatore Martino Femia